

CORTE D'APPELLO CIVILE DI ROMA

Sezione Lavoro

(R.G. 8016/2010 – Rel. Casablanca)

Cortese Att.ne Ill.mo Presidente del IV Collegio

ISTANZA DI ANTICIPAZIONE UDIENZA

Per TRENITALIA S.p.A., con gli avv.ti Enzo Morrigo e Prof. Paolo Tosi;

contro

Il sig. Dante DE ANGELIS, con gli avv.ti Pierluigi Panici e Prof. Piergiovanni Alleva;

*** **

Premesso che

- a) Con ricorso *ex art.* 433 c.p.c. del 26 maggio 2010 Trenitalia ha promosso appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, n. 16203 del 26 ottobre 2009, con la quale era stata accertata l'illegittimità del licenziamento intimato al sig. De Angelis in data 8.8.2008, ed ordinata la reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro.
- b) All'udienza di discussione del 21.11.2011 i procuratori delle parti hanno discusso oralmente la causa.
- c) All'esito, con ordinanza resa in pari data, l'Ill.ma Corte adita invitava le parti a ricercare una soluzione conciliativa della controversia, fissando per verificare le possibilità conciliative o, in difetto, per la prosecuzione della discussione, l'udienza del 16 gennaio 2012.
- d) Senonché detta udienza non è stata celebrata a seguito di rinvio d'ufficio al 6 febbraio 2012.
- e) Anche tale ultima udienza, tuttavia, non ha avuto effettivo svolgimento a causa delle avverse condizioni metereologiche che hanno interessato la città di Roma, in forza delle quali la causa è

stata rinviata, come da comunicazione di Cancelleria del 9.2.2012, al prossimo 25 febbraio 2013.

- f) Pur nella consapevolezza che la mole di contenzioso pendente dinanzi a codesta Ill.ma Corte rende estremamente difficoltosa la celere trattazione dei giudizi, si vuole evidenziare come il suddetto rinvio, da un lato, vanifica l'apprezzabile tentativo della Corte di adiuvarne attivamente le parti nella ricerca di una ipotesi conciliativa della controversia e, dall'altro, comporterà la necessità di reiterare l'attività processuale già svolta con la discussione orale della causa, verosimilmente imponendo un ulteriore rinvio.
- g) Del resto, merita sottolineare, nella specie, l'interesse delle parti ad ottenere, in ipotesi di mancata conciliazione, la tempestiva definizione del giudizio, vertendosi in materia di licenziamento per giusta causa *ex art. 2119 c.c.*, ed avendo la Società un evidente interesse a veder dichiarata - nell'auspicata ipotesi di riconoscimento delle proprie ragioni e conseguente riforma del provvedimento impugnato - l'efficacia del licenziamento intimato per la gravissima lesione del vincolo fiduciario.
- h) Per effetto del disposto rinvio, infine, il presente giudizio avrebbe durata ben superiore ai due anni, limite di durata indicato come ragionevole dalla Suprema Corte per il giudizio di secondo grado (cfr. Cass. civ., sez. I, 03-01-2008, n. 14) in conformità alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Dell'uomo resa in ordine all'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Tanto premesso i Procuratori della parte appellante

formulano

rispettosa istanza affinché l'Ill.mo Presidente adito voglia disporre l'anticipazione dell'udienza fissata per il 25 febbraio 2013.

Roma, 21 marzo 2012

Avv. Enzo Morrico

Prof. Avv. Paolo Tosi